

Coordinamento sindacale

Otis Servizi s.r.l

Uffici

Via Roma 108 20060 Cassina de Pecchi

Tel – Seg. 02 95700399 Tel – Fax – seg. 0295138004

WWW.RSUOTIS.IT

# Comunicato

Le ferie ed i permessi annui retribuiti sono regolamentati dal contratto di categoria nazionale Nello specifico con l'intento di aiutare il corretto processo di richiesta e seguente fruizione di ferie e par vogliamo evidenziare quanto è definito , in accordo tra le parti , nel CCNL metalmeccanici.

PERMESSI ANNUI RETRIBUITI – “13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore , di cui 72 ore riduzione orario , e 32 ore in sostituzione delle festività abolite) fatto salvo quanto di altro definito nella” sez quarta –titolo III –orario di lavoro “ del ccnl vigente , e fatto salvo quanto stabilito nell'accordo integrativo aziendale .

-“...una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 5 ,può essere utilizzata per la fruizione collettiva, anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori...previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale .

“...i rimanenti permessi ,cui si aggiungono quelli non utilizzati complessivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore...”

“...la fruizione individuale dei permessi .....potrà essere effettuata anche per gruppi di 4 ore...”

“i permessi eventualmente non fruiti durante l'anno di maturazione (anno solare gennaio /dicembre) confluiscono in un conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore...”

“ al termine di tale periodo , le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza “

FERIE- i ” lavoratori maturano per ogni anno di servizio (anno solare gennaio /dicembre ) un periodo di ferie retribuito di quattro settimane “ ...fatto salvo quanto stabilito nelle norme transitorie , e da quanto altro scritto nel relativo art. 10 del ccnl.

“Le ferie avranno normalmente carattere collettivo. Il periodo di ferie consecutivo e collettivo non potrà eccedere le tre settimane consecutive, salvo diverse intese aziendali “ concordate.

“.....non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità contributiva, di conseguenza la fruizione avrà luogo non appena possibile tenendo in conto delle esigenze aziendali” e personali del lavoratore .....

Da quanto sopra esposto si evince che il lavoratore e l'azienda hanno rispettato i termini definiti nel CCNL quando il lavoratore medesimo ha programmato entro l'anno solare la fruizione di TRE settimane di ferie e di CINQUE giorni di par.

I rimanenti giorni non goduti rimangono a disposizione del lavoratore da utilizzarsi secondo esigenze dettate dall'imprevedibilità che si possono presentare . (SEMPRE PREVIO ACCORDO TRA LE PARTI)

Ricordiamo a tutti i lavoratori che la volontarietà di usufruire in maniera maggiore di ferie e par ,in accordo con l'azienda , può essere tranquillamente esercitata. Allo stesso modo richieste , da parte aziendale di fruizioni maggiori ,se non condivise dal lavoratore , possono essere tranquillamente rifiutate